



# **COMUNE DI ONIFERI**

**Provincia di Nuoro**

**“DISCIPLINARE PER L’ESERCIZIO DELLA  
VENDITA OCCASIONALE O ESPOSIZIONE PER  
LA VENDITA OCCASIONALE DA PARTE DEGLI  
OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO”.**

(Approvato con deliberazione G.C. n. 85 del 29.11.2016)

## INDICE

PAG.3	Art.1. Ambito di applicazione
PAG.3	Art.2. Ambito soggettivo
PAG.3	Art.3. Ambito oggettivo
PAG.3	Art.4. Definizione di hobbista
PAG.4	Art.5 Oggetti che rientrano nella categoria delle creazioni hobbistiche
PAG.4	Art.6. Oggetti che non rientrano nella categoria delle creazioni hobbistiche
PAG.4	Art.7. Attività che non rientrano nella categoria delle creazioni hobbistiche
PAG.4	Art.8. Partecipazione a mercati periodici e manifestazioni paesane
PAG.4	Art.9. Requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro comunale degli hobbisti
PAG.4	Art.10. Requisiti fiscali per l'iscrizione nel registro comunale degli hobbisti
PAG.5	Art.11. Iscrizione al registro degli hobbisti e rilascio tesserino dell'hobbista
PAG.6	Art.12. Validità del tesserino dell'hobbista
PAG.6	Art.13. Modalità di esercizio del commercio ambulante occasionale in occasione di manifestazioni paesane
PAG.6	Art.14. Modalità di esercizio del commercio ambulante occasionale in occasione di mercati periodici
PAG.6	Art.15. Disposizioni transitorie e finali

# **“DISCIPLINARE PER L’ESERCIZIO DELLA VENDITA OCCASIONALE O ESPOSIZIONE PER LA VENDITA OCCASIONALE DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO”.**

## **Art.1. Ambito di applicazione**

Il presente disciplinare stabilisce disposizioni in merito all’esercizio dell’attività di vendita occasionale o esposizione per la vendita occasionale delle opere dell’ingegno a carattere creativo di cui all’art. 4 comma 2 lettera h), del D.lgs.114/1998.

Il soggetto che esercita l’attività di vendita occasionale o esposizione per la vendita occasionale delle opere del proprio ingegno creativo è tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico (possono essere eventualmente esentati dal pagamento della TOSAP unicamente i soggetti che esercitano la propria attività per finalità di volontariato), polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia annonaria.

Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente disciplinare, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente.

## **Art.2. Ambito soggettivo**

Ai fini del presente disciplinare si intendono per operatori del proprio ingegno di cui all’art. 4 comma 2 lettera h), del D.lgs.114/1998, di seguito definiti hobbisti, le persone fisiche che realizzano le opere descritte nell’articolo seguente, per venderle o esporle per la vendita occasionalmente durante il periodo di svolgimento di mercati periodici o manifestazioni paesane.

## **Art.3. Ambito oggettivo**

Ai fini del presente disciplinare si intendono per opere dell’ingegno a carattere creativo, gli oggetti creati personalmente dalle persone fisiche di cui all’articolo precedente, frutto del loro ingegno e creatività, realizzati con l’impiego prevalente del lavoro manuale, senza l’ausilio di una stabile organizzazione, in serie limitata e di modico valore.

## **Art.4. Definizione di hobbista**

Ai fini del presente disciplinare è definito hobbista l’operatore non professionale, che dunque non esercita alcuna attività commerciale o artigianale e non è iscritto ad alcun albo o registro (ad eccezione del registro hobbisti comunale), ma vende o espone per la vendita occasionalmente durante il periodo di svolgimento di mercati periodici o manifestazioni paesane oggetti, frutto del suo ingegno e creatività, da lui stesso realizzati con l’impiego prevalente del lavoro manuale, senza l’ausilio di una stabile organizzazione, in serie limitata e di modico valore.

Gli oggetti suddetti non possono avere un valore unitario superiore a € 250,00.

#### **Art. 5. Oggetti che rientrano nella categoria delle creazioni hobbistiche**

Ai fini del presente disciplinare sono compresi nella categoria delle creazioni hobbistiche gli oggetti rientranti nel seguente elenco, esemplificativo ma non esaustivo: i lavori di cucito, di pittura, di scultura, fotografici, bricolage e similari.

#### **Art.6. Oggetti che non rientrano nella categoria delle creazioni hobbistiche**

Ai fini del presente disciplinare non sono compresi nella categoria delle creazioni hobbistiche gli oggetti rientranti nel seguente elenco, esemplificativo ma non esaustivo:

- esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;
- oggetti preziosi (costituiti, in tutto o in parte, da oro, argento, platino e palladio, coralli, perle di ogni tipo o da pietre preziose come diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi);
- distillati alcolici;
- prodotti alimentari;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs.42/2004);
- oggetti che, per stato di conservazione e genere, siano ritenuti non idonei a valorizzare qualitativamente il mercato periodico o la manifestazione paesana.

#### **Art.7. Attività che non rientrano nella categoria delle creazioni hobbistiche**

Ai fini del presente disciplinare non è compresa nella categoria delle creazioni hobbistiche l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

#### **Art.8. Requisito per la partecipazione a mercati periodici e manifestazioni paesane**

Potranno partecipare a mercati periodici o manifestazioni paesane previste nel Comune di Oniferi solo gli hobbisti iscritti nel registro degli hobbisti di questo o di altro comune.

#### **Art.9. Requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro comunale degli hobbisti**

L'iscrizione nel registro degli hobbisti del Comune di Oniferi è vincolata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi da parte del richiedente l'iscrizione:

- Insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67 D.Lgs.159/2011 e D.Lgs.59/2010;
- Possesso dei requisiti morali, di cui all'art. 71 del D.Lgs.59/2010, per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica;

#### **Art.10. Requisiti fiscali per l'iscrizione nel registro comunale degli hobbisti**

L'iscrizione nel registro degli hobbisti del Comune di Oniferi è vincolata al possesso dei seguenti requisiti fiscali da parte del richiedente l'iscrizione:

-compenso complessivo non superiore a 5.000,00 euro all'anno (art. 4 comma 1 lettera c) numero 2, della L.30/2003), dalla vendita delle proprie creazioni

In tale caso non è richiesta l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, l'apertura di una partita, né iscrizione nella gestione separata INPS.

Restano fermi gli obblighi fiscali relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo che l'hobbista non possieda altri redditi oltre a quelli derivanti dalla vendita delle proprie creazioni e i medesimi non superino i 5.000 euro l'anno.

#### **Art.11. Iscrizione al registro degli hobbisti e rilascio tesserino dell'hobbista**

Qualora ricorrano i requisiti di cui agli articoli 9 e 10, i soggetti interessati possono fare istanza al Comune di Oniferi utilizzando gli appositi modelli precompilati, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro degli hobbisti istituito presso questo comune, che sarà aggiornato temporaneamente in occasione dell'accoglimento di ogni istanza di iscrizione.

All'istanza di iscrizione devono allegarsi:

- l'elenco completo degli oggetti che si intende vendere occasionalmente o esporre per la vendita occasionale.
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara:
  - \* di essere operatore dell'ingegno ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera h) del D.Lgs.114/1998
  - \* di esercitare l'attività di esposizione e vendita delle opere del proprio ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera h) del L.D.Lgs.114/1998;
  - \* di effettuare la vendita nel rispetto delle norme fiscali, tributarie, previdenziali, assistenziali ed amministrative.

La stessa abilita all'esercizio del commercio ambulante occasionale per non più di trenta giornate in un anno solare.

L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno ed è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo dell'ente.

L'istanza è soggetta all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento dei diritti segreteria pari a € 10 da versare una tantum sul conto **corrente postale n.12206082** intestato al Comune di Oniferi, oppure mediante accreditamento bancario presso Banco di Sardegna Agenzia di Oniferi **IBAN IT73L0101586820000000012010**, indicando nella causale "Iscrizione Registro Hobbisti".

Al termine dell'istruttoria il richiedente disporrà di un tesserino, da esibire su richiesta del personale della Polizia Locale in occasione della partecipazione a mercati periodici o manifestazioni paesane per l'apposizione del visto di presenza.

L'iscrizione non è necessaria qualora l'hobbista sia iscritto nel registro degli hobbisti di altro comune.

#### **Art.12.Validità del tesserino dell'hobbista**

I tesserini hanno durata annuale e potranno essere rinnovati su richiesta degli interessati.

Il tesserino autorizza, nei limiti degli spazi disponibili, ad occupare il suolo pubblico in occasione di mercati periodici e manifestazioni paesane.

Il tesserino disporrà di n.30 spazi su cui il personale della Polizia Locale apporrà, ogni giorno di presenza, l'apposito visto.

Il visto giornaliero verrà riscontrato con le presenze annotate su ciascun tesserino.

#### **Art.13.Modalità di esercizio del commercio ambulante occasionale in occasione di manifestazioni paesane**

Gli hobbisti, previo ottenimento del tesserino annuale, potranno partecipare alle manifestazioni paesane previste nel Comune di Oniferi.

In tali occasioni gli spazi pubblici disponibili saranno assegnati previa richiesta e secondo il seguente ordine:

1. Prioritariamente agli operatori (artigiani, commerciali, agricoli) iscritti negli appositi albi o registri presso la C.C.I.A.A.
2. Residualmente agli hobbisti secondo l'ordine di arrivo della domanda.

#### **Art.14.Modalità di esercizio del commercio ambulante occasionale in occasione di mercati periodici**

Gli hobbisti, previo ottenimento del tesserino annuale, potranno partecipare in spunta ai mercati periodici occupando gli spazi degli assegnatari assenti.

#### **Art.15. Disposizioni transitorie e finali**

Gli hobbisti devono rispettare la disciplina inerente l'esposizione dei prezzi al pubblico.

La presenza nei mercati periodici non dà titolo ad alcuna preferenza in sede di predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli spazi pubblici in occasione di manifestazioni paesane.